ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2710

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL CONTRATTO ESECUTIVO



# INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO	
4.	EFFICACIA E DURATA	
5.	RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC) DEL CONTRATTO ESECUTIVO	
6.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	6
7.	PENALI	6
8.	CORRISPETTIVI	
9.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
10.	SUBAPPALTO	7
11.	RISOLUZIONE E RECESSO	9
12.	RESPONSABILITA' CIVILE <eventuale> E POLIZZA ASSICURATIVA</eventuale>	10
13.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
14.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	10
15.	FORO COMPETENTE	10
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
17.	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO <eventuale, caso="" contratti="" di="" esecutivi="" importo="" in="" o<="" pari="" solo="" td=""><td></td></eventuale,>	
	superiore a € 1.000.000,00>Errore. Il segnalibro non è defin	nito.
18.	RINVIO	10



#### CONDIZIONI DI FORNITURA DEL CONTRATTO ESECUTIVO

#### **TRA**

COMUNE DI AFRAGOLA, con sede in AFRAGOLA Piazza Municipio n. 1, C.F. 8004754630, in persona di Dott.
\_\_\_\_\_\_ giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Contraente"),

Ε

TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 - capitale sociale sottoscritto ed i.v. euro 11.677.002.855,10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero, codice fiscale e partita IVA 00488410010, R.E.A. n. MI-1580695, in persona del Procuratore Ing. Luigi Cusano, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti: INNOVAWAY S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Napoli, Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale isola G1, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 07145740630; WE-COM S.r.l., con sede legale in Viterbo (VT), Viale Fiume n. 125/B, capitale sociale euro 310.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Rieti - Viterbo 01446590554; WEBGENESYS S.p.A., con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino n. 15, capitale sociale euro 1.015.228,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma 02607260805; S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENIUM S.p.A., con sede in Roma, Via del Serafico n.200, capitale sociale euro 10.050.000,00 i.v., Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 15379561002; KYNDRYL ITALIA S.p.A., con sede legale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo snc, capitale sociale euro 99.650.000,00 i.v., partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11628710961; ENGAGE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Luigi di Savoia n.2, capitale sociale euro 140.000,00 i.v., Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09554090960; SB ITALIA s.r.l., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini n n.38, capitale sociale euro 250.000,00 i.v., Partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione 04513160962;

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis, Repertorio 24628, Raccolta 12224, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 9 luglio 2025, Serie 1T Numero 22739

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

### **PREMESSO CHE**

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti,



consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

- In esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n 36/2023, per l'affidamento di servizi di System Management e ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario in quanto primo classificato della predetta gara ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 08/08/2025.
- (F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello quale Condizioni di Fornitura, parte integrante dei Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (G) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (H) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, ivi compreso il presente documento, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del Contratto Esecutivo, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.

# TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# 1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente documento hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente documento hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il Contratto Esecutivo è regolato:
  - a) da tutto quanto previsto: i) nell'Ordine di Fornitura; ii) nel Piano dei Fabbisogni; nel Piano Operativo approvato; iii) nelle presenti Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo. Tali documenti costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
  - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - e) da tutte le norme richiamate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale allegati all'Accordo Quadro.



### 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento e, comunque, del Contratto Esecutivo.
- 2.2 Le Condizioni di Fornitura del presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, unitamente a:
  - l'Accordo Quadro,
  - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
  - l'Ordine di Fornitura,
  - il Piano dei Fabbisogni,
  - il Piano Operativo approvato,
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, nell'Ordine di Fornitura e negli altri allegati all'Ordine di Fornitura, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli contenuti nei documenti costituenti il Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

# 3. OGGETTO

- 3.1 Il presente documento definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute negli altri documenti costituenti il Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: Il servizio di Presidio operativo richiesto è finalizzato alla costituzione di un team permanente e dedicato che operi continuativamente per l'Amministrazione., come riportati nel Piano Operativo approvato e nel Piano dei Fabbisogni.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e rispettivi allegati.
- 3.3 È designato quale Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Dott. Ing. Giuliano Gugliara.

# 4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il Contratto Esecutivo acquisisce efficacia a partire dal giorno in cui il Fornitore trasmette all'Amministrazione la garanzia definitiva di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale.
- 4.2 Il Contratto Esecutivo dispiega quindi i suoi effetti a partire dalla data di acquisizione dell'efficacia e avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.3 In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni



oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

4.4 L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi.

# 5. RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC) DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- Ai fini dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) del Contratto Esecutivo Ing. Alfonso Di Martino. È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione del suddetto Responsabile.
- 5.2 I compiti del RUAC sono declinati al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.

# 6. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 6.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 6.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
  - lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
  - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 6.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 6.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 6.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 6.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

# 7. PENALI

7.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice II al Capitolato Tecnico Speciale, qui da intendersi



- integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 7.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo "Penali" dell'Accordo Quadro.

#### 8. CORRISPETTIVI

- 8.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a 637.000,00 € iva esclusa.
- 8.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti in prima fase, così come eventualmente revisionati. Tali corrispettivi sono meglio dettagliati nell'ambito del Piano dei Fabbisogni.
- 8.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di eventuale revisione dei prezzi in coerenza con quanto consentito all'art. 11 dell'Accordo Quadro.
- 8.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 8.5 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di revisione dei prezzi espressamente disciplinate nell'Accordo Quadro e nel Contratto Esecutivo. Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione del Servizio", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
- 8.6 Al presente contratto esecutivo non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice.

#### 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 8 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e dei relativi allegati.

#### 10. SUBAPPALTO

- 10.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato nel Piano operativo, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: PRESIDIO OPERATIVO e SUPPORTO SPECIALISTICO per una quota pari al 95 % dell'importo contrattuale. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 10.3 L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del



subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

- 10.4 Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta risoluzione.
- 10.5 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 10.6 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
- 10.7 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 10.8 Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
    - L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 10.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 10.11 Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili



da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

- 10.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
- 10.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
- 10.14 L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 10.15 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 10.16 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il presente Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 10.17 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice.
- 10.18 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

# 11. RISOLUZIONE E RECESSO

11.1 Si rinvia a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e relativi allegati.



#### 12. RESPONSABILITA' CIVILE

- 12.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 12.2 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 12.2.

#### 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 Si rinvia a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e relativi allegati.

#### 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

14.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 29 dell'Accordo Quadro.

#### 15. FORO COMPETENTE

15.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

### 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- In ragione dell'oggetto del Contratto Esecutivo il Fornitore potrà essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile sarà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 16.2 L'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore/Responsabile di presentare garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 16.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- 16.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nel fac simile di atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.

### 17. RINVIO



- 17.1 Il Fornitore dichiara di accettare tutte le prescrizioni contenute nel Piano dei Fabbisogni, così come integrato dal Piano Operativo approvato, riguardanti segnatamente:
  - il contratto esecutivo non è finanziato con le risorse previste dal PNRR (Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021) o dal PNC;
  - l'importo contrattuale è pari ad € 637.000,00 iva esclusa relativamente alle quantità previste nel Piano dei Fabbisogni;
  - la data di attivazione dei servizi: 01/01/2026
  - la durata dei servizi: 48 mesi
  - l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura: presso l'Ente e presso la sede del fornitore
  - i profili delle risorse professionali che verranno impiegate per l'erogazione degli eventuali servizi di presidio e di supporto specialistico, con le relative competenze e certificazioni richieste, nel rispetto di quanto previsto nell'appendice 1 Profili professionali;
  - le modalità di erogazione e consuntivazione dei servizi di fornitura, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro;
  - eventuali ulteriori indicazioni relative al subappalto;
  - ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico Speciale inerente agli specifici servizi richiesti;
  - eventuali precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento
  - eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell'Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
  - in accordo con quanto previsto al precedente art. 11, qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Contratto Esecutivo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 133/2019, l'Amministrazione stessa darà comunicazione dell'intenzione di procedere all'affidamento al Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Roma, lì	
(per l'Amministrazione Contraente)	(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 "Definizioni", Art. 3 "Oggetto", Art. 4 "Efficacia e durata", Art. 6 "Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente", Art. 7 "Penali", Art. 8 "Corrispettivi", Art. 9 "Fatturazione e pagamenti", Art. 10 "Subappalto", Art. 11 "Risoluzione e Recesso", Art. 12 "Responsabilità civile e *exentuale* polizza assicurativa", Art. 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari", Art. 14 "Oneri fiscali e spese contrattuali", Art. 15 "Foro competente", Art. 16 "Trattamento dei dati personali", Art. 17 "Collegio Consultivo Tecnico", Art. 18 "Rinvio".



Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì
(per il Fornitore)